



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO ENERGIA

I CAPI DIPARTIMENTO

Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (PUCD)

Primi indirizzi operativi

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, sono pervenuti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica numerosi quesiti in merito al procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati.

Sulla base dei quesiti pervenuti, con i presenti indirizzi operativi, si forniscono le prime indicazioni sul nuovo regime autorizzativo dei centri dati, per consentire la corretta formulazione delle istanze e per garantire la procedibilità delle medesime, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti.

1. Tempistica procedimento unico

L'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 21/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, prevede che *“Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per non più di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto”*.

Il dettaglio delle tempistiche delle singole fasi del procedimento sarà reso disponibile nelle Indicazioni operative che saranno pubblicate sul portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali: VAS-VIA-AIA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ([Spazio per il Proponente/Gestore](#)).

2. Contributo per oneri istruttori

Il PUCD è oneroso.

All'atto della presentazione dell'istanza, il proponente deve allegare le attestazioni dei pagamenti previsti per il rilascio della VIA e dell'AIA nonché le quietanze di pagamento degli oneri previsti dalle autorità competenti al rilascio degli ulteriori titoli da acquisire nell'ambito del PUCD.

Per gli oneri VIA e gli oneri AIA devono essere effettuati due bonifici distinti.

Per i dettagli relativi a tali oneri e per la documentazione di riferimento, si può consultare la [pagina per il proponente/gestore](#) del portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali: VAS-VIA-AIA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Per ogni utilità si riporta di seguito un prospetto riepilogativo.

Titolo	Documenti di riferimento	Intestazione bonifico bancario	IBAN
VIA	Decreto interministeriale 4 gennaio 2018, n. 1 inerente alle tariffe, da applicare ai proponenti, per le procedure di valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Decreto direttoriale 2 febbraio 2018, n. 47 "Disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare" Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 41/2024 Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 20/2025 (per la corretta denominazione della causale del bonifico bancario di versamento oneri VIA)	Tesoreria Centrale di Roma via XX Settembre 97/E – 00187	IT57U0100003245BE00000003A7
AIA	Decreto interministeriale 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie AIA ed ai controlli previsti al Titolo	Tesoreria Centrale di Roma via XX Settembre 97/E – 00187	IT23X0100003245BE00000001R5

	III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis"		
Altri titoli	Normativa di settore o atti delle autorità competenti al rilascio degli ulteriori titoli	-	-

3. **Indicazioni operative**

Indicazioni operative relative al PUCD saranno pubblicate sul portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali: VAS-VIA-AIA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ([Spazio per il Proponente/Gestore](#)).

4. **Presentazione istanza e modulistica**

E' in fase di sviluppo una modalità on line per l'acquisizione della documentazione dei PUCD.

In via transitoria, l'istanza deve essere trasmessa secondo una delle seguenti due modalità:

- tramite PEC quando la documentazione non supera complessivamente 50 MB; la documentazione deve essere contenuta in un unico file zip e organizzata secondo le specifiche tecniche pubblicate sul portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali: VAS-VIA-AIA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ([Specifiche tecniche e modulistica](#));
- quando la documentazione supera complessivamente 50 MB, l'invio deve avvenire *brevi manu* su HD o supporto informatico, accompagnato dalla stampa dell'istanza trasmessa tramite PEC.

L'istanza deve essere indirizzata a:

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
 Direzione generale Valutazioni ambientali
 Divisione II – Procedure rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
 PEC va@pec.mase.gov.it

Nella pagina web Specifiche tecniche e modulistica saranno resi disponibili il modello per la presentazione dell'istanza, l'avviso al pubblico e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare.

Il proponente, unitamente all'istanza di autorizzazione unica, presenta anche l'elenco di tutti gli ulteriori titoli (oltre al provvedimento di VIA e all'autorizzazione integrata ambientale) da acquisire con il provvedimento unico.

Per ciascun titolo richiesto, deve essere trasmessa la documentazione tecnica secondo le specifiche norme di settore.

L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica è una istanza di parte e rimane in capo al richiedente la responsabilità per le dichiarazioni rese e gli impegni assunti con la compilazione e la sottoscrizione dell'istanza.

5. Procedibilità

La verifica della completezza della documentazione presentata è svolta dall'autorità procedente, in collaborazione con le diverse amministrazioni competenti, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 21/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, stabilisce che il procedimento unico ha una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla data di comunicazione di attestazione della completezza della documentazione.

6. Conformità urbanistica

L'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, prevede che *“Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica [...] la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, compresi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche, ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali”*.

La conformità urbanistica costituisce, pertanto, un presupposto necessario e preliminare all'avvio del PUCD, soggetto a verifica nel corso del procedimento.

Si chiarisce altresì che l'autorizzazione unica non costituisce di per sé variante agli strumenti urbanistici vigenti.

7. Titoli edilizi

I titoli edilizi sono inclusi nel procedimento unico. Il proponente deve, quindi, presentare un progetto completo di tutti gli elaborati necessari ad acquisire il titolo edilizio.

8. Opere di rete

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 21/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, l'autorizzazione unica dei centri dati comprende solo l'impianto e le relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione.

Le opere di rete utente (ad esempio i cavidotti) sono, pertanto, valutate e autorizzate nell'ambito del procedimento unico.

In tale fattispecie, non sono comprese, invece, le opere che il distributore o Terna nella loro proposta di soluzione di connessione (STMG) data al proponente individuano come c.d. opere di rete.

L'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 21/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, dispone che *“Ai fini di cui al comma 1 [autorizzazione unica – N.d.R.], è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente di cui al medesimo comma 1.”*

Il comma 1-bis prevede un'apertura a favore di aziende interessate alla realizzazione di centri dati che abbiano interesse a “mettere a terra” tali impianti in velocità, senza attendere i tempi più lunghi di connessione alla RTN.

Si riporta di seguito un esempio di iter.

La Società X presenta istanza di autorizzazione per un centro dati con approvvigionamento energetico oltre i 10 MW che, pertanto, necessita di una connessione alla RTN. Nelle more dell'individuazione da parte di Terna di una soluzione di connessione praticabile (con conseguente progetto delle opere di utenza), la Società X allega all'istanza la documentazione progettuale riguardante una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione.

Poi si possono realizzare due ipotesi:

- a) nel corso del procedimento autorizzativo, acquisito da Terna il progetto di connessione definitiva, la Società X integra la documentazione oggetto dell'istruttoria. Il procedimento potrebbe allungarsi ma l'autorizzazione unica rilasciata sarà definitiva e completa;
- b) l'iter autorizzativo si conclude con l'autorizzazione alla soluzione temporanea. L'autorizzazione unica riguarderà la costruzione dell'intero centro dati e l'esercizio dello stesso adeguato all'approvvigionamento che può garantirgli la soluzione temporanea in media tensione. Una volta acquisito da Terna il progetto definitivo di utenza, la Società presenterà istanza di variante all'autorizzazione unica già emanata, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'opera di utenza definitiva e l'esercizio pieno del centro dati.

9. Modifiche progettuali nel corso del procedimento unico

Fermo restando che è necessario effettuare una valutazione caso per caso, in linea generale le modifiche progettuali intervenute in corso di istruttoria potranno essere gestite nell'ambito del procedimento unico.

Al riguardo, si precisa che in funzione della rilevanza della modifica progettuale intervenuta in corso di istruttoria, sarà necessario che il richiedente aggiorni, in coerenza con la modifica progettuale proposta, la documentazione già presentata nell'ambito del procedimento e che i termini siano riavviati per dare seguito alle necessarie fasi procedurali prevedendo, tra l'altro, ove necessario, una nuova fase di pubblicazione, di consultazione del pubblico e una nuova fase istruttoria.

10. Varianti successive al rilascio dell'autorizzazione unica

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 21/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, prevede che l'autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per le eventuali varianti successive alla conclusione del procedimento che ricadono nell'ambito delle fattispecie sopra riportate - si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le varianti che abbiano ad oggetto un ampliamento del centro dati - sarà necessaria l'attivazione del procedimento di autorizzazione unica.

Il Capo Dipartimento DISS

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Capo Dipartimento DIE

Federico Boschi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)